



CITTÀ DI ALESSANDRIA
Provincia di Alessandria

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI, ALBERI E VEGETAZIONE SECCA IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA RETE FERROVIARIA.

IL SINDACO

- **Vista** la comunicazione di RFI pervenuta al Prot. Gen. N 54157 del 15/07/2020 che sollecita l'adozione di ordinanza sindacale per interventi urgenti di taglio di rami e piante in aree di proprietà privata limitrofi al tracciato ferroviario che si protendono verso la linea elettrica aerea, che rappresentano un pericolo per rischio di incendio in particolare nella stagione estiva e, in condizioni meteorologiche particolari, rischio di caduta con gravi effetti sul servizio ferroviario e per l'incolumità delle persone;
- **Visto** il DPR 753/1980 artt. 48, 52, 55 che prescrivono il divieto lungo i tracciati della ferrovia di far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, nonché prescrive il divieto di dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza della linea ferroviaria senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e sue pertinenze;
- **Ritenuto** dover emettere la presente ordinanza contingibile e urgente affinché siano posti in essere dai privati interessati, il taglio dei rami, alberi e della vegetazione che possono in caso di caduta anche per fenomeni meteorologici eccezionali o incendio interferire con la linea ferroviaria, al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica;
- **Dato atto** che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'Art. 7 della L. 241/90, in considerazione che possono sussistere pericoli imminenti per l'incolumità pubblica e dell'indeterminatezza dei destinatari;
- **Visto** l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

ai proprietari, possessori e detentori di terreni confinanti con la sede ferroviaria in tutti i tratti ricadenti nel Comune di Alessandria, a ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare e ovunque occorra di eliminare i fattori di pericolo in premessa indicati, provvedendo, nei termini strettamente necessari e derivanti dalle particolari criticità dei luoghi:

- al taglio dei rami e alberi che si protendono verso le linee elettriche della ferrovia e che possono in caso di caduta determinare un pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio;
- al taglio della vegetazione secca per scongiurare l'insorgere di incendi con le conseguenti gravi conseguenze.

Di mantenere nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quant'altro indicato nel DPR 753/1980 artt. 52 e 55.

Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dovrà provvedere con tempestività alla segnalazione di eventuali situazioni anomale, mediante indicazione precisa e dettagliata dei siti.

RENDE NOTO

che chiunque ha l'obbligo di rispettare la presente ordinanza è responsabile degli eventuali danni scaturenti dalla sua inosservanza.

Ai trasgressori sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 fatto salvo che il fatto non costituisca violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia resa nota mediante affissione all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria;
- sia divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Alessandria in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli Interessati;
- sia inviata a RFI – Direzione Territoriale Produzione Milano - pec: rfi-dpr-dtp.mi.uls@pec.rfi.it;
- sia inviata alla Prefettura di Alessandria;
- sia inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria;
- sia inviata al Comando Stazione dei Carabinieri di Alessandria;
- sia inviata alla Polizia Locale.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Alessandria, li 27/07/2020

IL SINDACO
Gianfranco Cuttica di Revigliasco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del DLGS 07/03/2005 N. 82 e s.m.i.